

SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA S.r.l.
Via Dr. Cicoletti n. 50
28886 PIEVE VERGONTE (VB)
01614080032
92001570032

Programma di valutazione del rischio aziendale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016

Premessa

Il presente documento è stato predisposto in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in virtù del quale *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"*. Il citato comma 4 prevede che *"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio"*.

Il programma di valutazione del rischio aziendale

Tenuto conto anche delle linee guida elaborate da Utilitalia per la definizione di una misurazione del rischio di crisi aziendale (circ. 719/GL del 20 aprile 2017), la scrivente ha individuato alcuni indicatori e le relative "soglie di allarme", tesi ad evidenziare tempestivamente eventuali fattori di rischio che possano compromettere l'equilibrio economico-finanziario della società.

In particolare sono stati individuati i seguenti indicatori di criticità:

1. La gestione operativa della società (differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione ex art. 2425 c.c.) sia negativa per tre esercizi consecutivi;
2. Le perdite d'esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 20%;
3. La relazione al bilancio redatta dal revisore contabile rappresenti dubbi in merito alla continuità aziendale;
4. L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio più i debiti a medio e lungo termine e l'attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in misura superiore al 50%;
5. Il peso degli oneri finanziari sia superiore al 30% del fatturato.

Con cadenza annuale l'Organo Amministrativo verifica i suddetti parametri di criticità e ne comunica ai soci il relativo esito.

In caso di superamento della soglia d'allarme, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea dei soci per approfondire la situazione e verificare se si ricade in uno degli scenari di crisi di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (*"Qualora emergano, (...), uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggere gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*).

Il processo di risanamento dovrà prevedere un piano di ristrutturazione aziendale da cui risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico-finanziario della società.

Detto piano di risanamento dovrà essere predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Pieve Vergonte, 31 marzo 2018

L'Amministratore Unico
dott. Moreno Miracchi

